



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale
Ufficio II^
AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE CATANZARO

IL FUNZIONARIO

;
VISTO l'art. 42 bis del D.lgs. n. 151/2001 che dispone: " il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda";

VISTA l'istanza del 28/06/2018 dell'insegnante di scuola primaria La Chimia Rossella, nata il 17/02/1983 (VA), titolare in provincia di Parma, con cui chiedeva l'assegnazione temporanea presso una sede scolastica della provincia di Catanzaro ai sensi dell'art. 42 bis sopra riportato, in quanto madre di prole di età inferiore ad anni 3 con l'altro genitore lavoratore in servizio nella provincia di Catanzaro;

VISTA la nota prot. n. 6347 del 23/07/2018 di quest'Ufficio, con cui veniva respinta la suddetta richiesta, e le motivazioni in essa contenute;

VISTA l'ordinanza cautelare n. 2114/18 dell' 11/09/2018 pronunciata dal Tribunale ordinario di Parma in funzione di Giudice del lavoro, nella quale in accoglimento del ricorso iscritto al N. RG. 646/18, proposto ex art. 700 c.p.c., dalla Sig.ra La Chimia Rossella, il giudice ordina "al MIUR di provvedere alla assegnazione temporanea della Sig.ra La Chimia Rossella, ex art. 42-bis del d.lgs. 151/2001, nell'ambito della provincia di Catanzaro ";

CONSIDERATO che occorre dare esecuzione alla suddetta ordinanza;

DISPONE

per i motivi esposti in premessa, in esecuzione dell'ordinanza cautelare sopra citata, l'insegnante di scuola primaria La Chimia Rossella, nata il 17/02/1983 (VA), titolare presso l'I.C. di Corniglio (PR) su posto comune con contratto part-time è assegnata per l'anno scolastico 2018/19 presso l'IC di Borgia con orario part-time di 12 ore (11 + 1 ora di programmazione).

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente. Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all'esito di eventuali gravami con espressa salvezza di revocare o rettificare il presente a conclusione degli stessi.

IL FUNZIONARIO

Grazia Martiniello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93

Alla docente La Chimia Rossella
presso lo studio legale dell'Avv. Concetta Alessi (domicilio eletto)
All'IC di Borgia
All'ATP di Parma
Al Sito WEB SEDE

Il responsabile del procedimento : Salvatori Paola - email: paola.salvatori7@istruzione.it - 0961/739249

Il responsabile dell'istruttoria: Maria Teresa Siciliani - email: mariateresa.siciliani@istruzione.it -0961/739149